

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

INDICE

	PAG.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		La seduta comincia alle 9,30.
Modificazioni ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità (2094)		OLIVI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
PRESIDENTE	83, 84, 86	(È approvato).
CERRINA FERONI	84	Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità (2094).
CITARISTI	84	
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato</i>	85	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aumento degli
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	88	

stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ».

Comunico che, nella seduta di ieri, la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge. Ricordo, inoltre, che parere favorevole era stato pure espresso, nella seduta del 18 novembre scorso, dalla V Commissione bilancio.

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

CERRINA FERONI. Ricordo che, nel corso della seduta precedente, il gruppo comunista aveva chiesto al Governo di riferire sullo stato di attuazione della legge n. 50 del 1952, ed in particolare su quali e quante domande sono ancora giacenti, sull'entità in valore delle richieste e sulle difficoltà procedurali che si sono incontrate nell'attuazione della legge stessa, al fine di verificare quali possibilità vi siano di utilizzazione delle procedure, che si presumono più snelle, nel decreto per le zone terremotate, tuttora pendente al Senato, nonché al fine di pervenire ad un riordinamento legislativo di questa materia.

Non sappiamo se il Governo sia oggi in grado di fornirci questi elementi. La conclusione alla quale dobbiamo pervenire è che, purtroppo, la legge n. 50 del 1952 è sicuramente arcaica - basti leggere la composizione della commissione di cui all'articolo 4 - e che si pone sicuramente l'esigenza di un riordinamento normativo in materia.

D'altra parte, il gruppo comunista si rende conto della ristrettezza dei tempi a nostra disposizione e di come, in realtà, si tratti di coprire delle situazioni ormai pregresse. Pertanto, esso voterà a favore del provvedimento, ma con le riserve che ha già esposto e con il fermo impegno di pervenire al più presto ad un riordinamento di tutta la materia in discussione.

PRESIDENTE. Come relatore del disegno di legge, dichiaro di aver sostenuto la necessità di approvare immediatamente tale provvedimento, pur criticandolo, poiché ho acquisito nuovi elementi a conforto dell'affermazione che, in realtà, quasi tutto lo stanziamento previsto è stato devoluto ad un'impresa che ancora non lo ha riscosso per ragioni procedurali.

Pertanto, gireremmo intorno al problema se cercassimo di perfezionare questo disegno di legge. Potrebbe essere utile, invece, prima dell'approvazione di esso, che il Governo ci riferisse sulla situazione in atto, affinché, per il futuro, possiamo produrre una migliore legislazione in materia.

CITARISTI. Nella precedente seduta avevo preannunciato alcune modifiche da apportare alle procedure; considerata, però, l'urgenza del provvedimento ritiro questa proposta.

Debbo comunque far notare che le procedure in questione sono spesso tali da vanificare l'utilità dei provvedimenti governativi; l'accertamento cui mirano tali procedure è reso difficile dalla mancanza di personale e di fondi. In effetti occorrono circa due anni perché una ditta, che ha avuto anche solo un piccolo danno, possa ricevere il contributo o giovare del mutuo a tasso agevolato previsto dalla legge.

Non ricordo, in questo momento, se tutte queste procedure sono previste dalla legge ovvero da atti amministrativi. Credo, comunque, che sia opportuno chiedere al Governo di riferire entro un mese a questa Commissione quali mezzi intende adottare per poter, d'ora innanzi, snellire l'intoppo procedurale; se invece tutto ciò facesse capo ad una norma legislativa dovremmo farci carico - noi ed il Governo - di trovare un tipo di accertamento tale per cui gli interventi possano essere immediati.

Con queste precisazioni preannuncio il voto favorevole del gruppo democristiano al provvedimento oggi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo può rendersi conto delle eventuali imperfezioni di questo provvedimento. Ritiene tuttavia che esso debba essere approvato e si accinge ora a fare una relazione sommaria sulla natura delle provvidenze previste dalla legge n. 50 del 1952.

Le imprese dei settori industriale, commerciale ed artigiano, colpite da calamità dichiarate pubbliche sono ammesse a godere delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50.

I tipi di provvidenze esistenti sono innanzitutto i finanziamenti a tasso speciale: per le imprese che intendono provvedere alla ricostruzione o riattivazione degli impianti od alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio è previsto un finanziamento al tasso speciale del 3 per cento a carico delle ditte.

Il mutuo può essere autorizzato per quattro anni: in tal caso, alla scadenza quadriennale il mutuatario o restituisce l'intero credito, oppure chiede il consolidamento del mutuo stesso fino a 10 anni con pagamento del capitale a rata semestrale costante anticipata. Il mutuo può altresì essere autorizzato nella forma consolidata fin dall'inizio, con rata di restituzione alla scadenza di ogni trimestre. Per ciò che concerne l'interesse, in entrambi i casi sopra accennati, si fa presente che con il decreto di concessione del finanziamento viene altresì concesso il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi per i primi quattro anni ed il Ministero del tesoro, su richiesta dell'Istituto mutuante, liquida l'ammontare dell'interesse al privato, tramite lo stesso Istituto dopo la scadenza di ogni semestre a decorrere dalla data di stipula del contratto tra la Banca ed il mutuatario. In tal modo si realizza pertanto una compensazione a favore del privato, naturalmente per i primi quattro anni; dopo, per il restante periodo, la ditta corrisponderà l'interesse del 3 per cento a suo totale carico, più il capitale a rate di ammortamento semestrale.

Per ciascuna operazione di finanziamento, inoltre, lo Stato offre una garanzia complessiva fino al limite dell'80 per cento delle perdite accertate. Altri tipi di provvidenze sono rappresentati dal contributo fino al 20 per cento per le imprese che intendono provvedere con propri mezzi alla ricostruzione e riattivazione degli impianti ed alla ricostruzione delle normali scorte di esercizio; è prevista la concessione di un contributo da parte dello Stato fino ad un massimo del 20 per cento del danno accertato. Tale contributo è corrisposto normalmente a stato di avanzamento dei lavori.

Altro contributo viene dato a fondo perduto per effetto del disposto dell'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50; alle piccole e medie imprese individuali e sociali ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di 900 mila lire potrà essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore (comunque) alle 180 mila lire.

Le prime due forme di provvidenze sono amministrare dal Ministero del tesoro, la terza dal Ministero dell'industria.

Per quanto riguarda l'applicazione della legge, gli inconvenienti che si sono verificati e la situazione contabile attuale va rilevato che le ditte entro il termine stabilito dalla legge 22 febbraio 1968, n. 115 (120 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di dichiarazione della pubblica calamità, previsto dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234) possono inoltrare idonea istanza al prefetto competente, indicando il tipo di provvidenza prescelto e, se trattasi di richiesta di finanziamento, chiedendo anche l'accertamento del danno subito e segnalando l'istituto convenzionato con il quale intendono stipulare il contratto.

Il prefetto sulla base del parere espresso da una apposita commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal presidente della locale CCIAA e dal direttore dell'UPICA, accerta con un decreto l'entità del danno (se si tratta di finanziamento) e determina il contributo a

fondo perduto o in conto capitale. Sia la fase precedente all'emanazione del provvedimento di pubblica calamità in cui l'Amministrazione assume i dati relativi alla vastità della zona colpita, all'entità del danno causato ed al numero delle imprese danneggiate, sia la fase successiva di concessione delle suddette provvidenze, in genere richiedono tempi piuttosto lunghi, per poter stabilire l'opportunità di riconoscere il carattere della pubblica calamità all'evento naturale, sia per poter successivamente concedere le provvidenze di legge.

Tali accertamenti sono svolti da uffici locali come CCIAA, UTE, comandi dei carabinieri, intendenze di finanza, eccetera, i quali incontrano spesso difficoltà connesse alla ridotta disponibilità di personale e di fondi occorrenti per il pagamento delle indennità di missione.

Proprio per evitare tali lungaggini in alcune occasioni si è fatto ricorso a leggi speciali che comunque, secondo una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il futuro si vorrebbero evitare.

Inoltre è da far presente che la mancanza di disponibilità di bilanciò ha ritardato spesso la necessaria adesione del Ministero del tesoro all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio di dichiarazione di pubblica calamità.

Infatti il disegno di legge n. 1103, che rifinanzia la legge in questione, aumentando di 6.000 milioni il fondo per i finanziamenti, di 2.500 milioni il fondo per il contributo del 20 per cento e di 1.500 milioni il fondo per il contributo a fondo perduto, consentirà di soddisfare le richieste di provvidenze relative a diciotto situazioni di pubbliche calamità dichiarate nel corso del 1980, a dieci attualmente alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed a circa sette dichiarate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto fino a lire 180 mila, che il suddetto disegno di legge eleva a 800 mila lire, gestito da questo ministero, si fa presente che con l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1977, n. 209, è stato molto semplificato il sistema di assegna-

zione dei fondi che vengono accreditati ai prefetti, quali funzionari delegati, su loro richiesta, con ordini di accreditalmento commutabili in quietanza di contabilità speciale.

Attualmente non si hanno richieste di prefetture da soddisfare. Non è possibile fornire dati circa il numero delle istanze inoltrate alle varie prefetture interessate e che sono in corso di esame, perché non è prevista la comunicazione a questo Ministero.

Premesso che il più delle volte le richieste delle prefetture riguardano decreti prefettizi relativi a più ditte, si segnala che dal 1977 ad oggi, cioè dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 209 del 1977, sono stati emessi circa un centinaio di ordini di accreditalmento per un ammontare di circa un miliardo di lire.

Infine si fa presente che il disegno di legge n. 1103 prevede all'articolo 2 la riunione dei vari capitoli, istituiti nel tempo per accogliere i fondi stanziati per il contributo a fondo perduto da varie leggi speciali (quali quelle per le alluvioni dell'ottobre 1977 in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta, per gli eventi sismici del settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, eccetera). Ciò significa che le disponibilità attualmente esistenti per leggi speciali, tuttora operanti, pari a circa 5 miliardi di lire, confluiranno nel capitolo generale della legge n. 50 del 1952, e saranno utilizzabili per qualsiasi calamità senza distinzioni di territorio. Tali fondi, che ammonterebbero a circa 7 miliardi, compresi i 1.500 milioni del rifinanziamento, saranno necessari, considerato che il disegno di legge aumenta la misura del contributo a fondo perduto da 180 a 800 mila lire.

Per i recenti terremoti in Campania e Basilicata è in corso di predisposizione un disegno di legge per il quale il Ministero ha richiesto un'ulteriore assegnazione di fondi di 3.000 milioni, ed ha indicato un contributo a fondo perduto fino a un milione di lire.

PRESIDENTE. La richiesta specifica di avere informazioni sulle procedure era

intesa ad accertare se le stesse siano state stabilite tutte per legge ovvero facciano capo anche a circolari amministrative. In entrambe le ipotesi è necessario snellire questa normativa.

Auspico, comunque, che il Governo sia in grado di fornire al più presto le indicazioni richieste. Se posso aggiungere una preghiera, sarebbe bene che funzionari del Ministero, nel preparare gli appunti per i rappresentanti del Governo, non usassero frasi troppo complicate per dire cose molto semplici.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Poiché agli otto articoli del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

« Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.

Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 24.550 milioni.

Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e all'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5 e 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzabili anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale, danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

ART. 3.

« Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dai seguenti:

« Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuarie.

Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vi-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

gente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento ».

(È approvato).

ART. 4.

« La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed è composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti ».

(È approvato).

ART. 5.

« Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti ».

(È approvato).

ART. 6.

« Il primo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è sostituito dal seguente:

« Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui dan-

no accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 800.000 ».

(È approvato).

ART. 7.

« All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri" ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

ART. 8.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1980

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità » (2094).

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Amabile, Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Cerrina Feroni, Citaristi, Dujany, Ferrari Silvestro, Fioret, Forte Francesco, Graduata, Grassucci, Laforgia, La Ganga, Marraffini, Olivi, Proietti, Pugno, Sacconi, Sangalli, Sarri Trabujo Milena, Tesini Aristide, Spini, Trebbi Aloardi Ivanne.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO